REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1020/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2012

recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2013 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], ha istituito un programma che consente la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti dell'Unione. A tal fine possono essere messi a disposizione prodotti giacenti all'intervento oppure, in mancanza di scorte d'intervento idonee al programma di distribuzione, i prodotti da distribuire possono essere acquistati sul mercato.

(2) Per il 2013, il suddetto programma è incluso nell'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4], entro i limiti di un massimale annuo di 500 milioni di EUR.

(3) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione è tenuta ad adottare un piano annuale.

(4) In conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione [5], il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte di piano in questione e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento.

(5) Gli Stati membri che desiderano partecipare al piano di distribuzione per l'esercizio 2013 hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste in conformità all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 807/2010.

(6) Ai fini della ripartizione delle risorse è necessario tener conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri interessati e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(7) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte d'intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l'esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intraunionali necessari all'esecuzione del piano per il 2013, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010.

(8) Al fine di applicare il massimale annuo di bilancio, i costi dei trasferimenti intraunionali, ove del caso, devono essere inclusi nella dotazione finanziaria complessiva concessa a ogni Stato membro per l'esecuzione del piano di distribuzione del 2013. Inoltre, i termini fissati dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010 per quanto concerne il completamento delle operazioni di pagamento per i prodotti da mobilitare sul mercato, le domande di pagamento e l'effettuazione dei pagamenti da parte delle autorità competenti, devono essere adeguati al fine di garantire che le risorse stanziate all'interno del piano di distribuzione del 2013 siano ammissibili al sostegno dell'Unione solo se detti pagamenti vengono effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 2013.

(9) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010 prevede che il periodo di esecuzione del piano abbia termine il 31 dicembre. Per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente del periodo di applicazione, pur rispettando i termini relativi ai pagamenti, è necessario consentire la concessione di anticipi per il trasporto dei prodotti fino ai magazzini degli enti caritativi e per le spese amministrative, di trasporto e magazzinaggio sostenute dagli organismi designati per la distribuzione dei prodotti. Per garantire l'esecuzione efficiente ed efficace del programma annuale, occorre prevedere la stessa possibilità per la fornitura di prodotti in casi debitamente giustificati. Per lo stesso motivo, l'utilizzo di pagamenti anticipati deve essere limitato. Inoltre, occorre stabilire come e quando occorra costituire una cauzione.

(10) Tenendo conto del carattere non lucrativo degli organismi designati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità competenti

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
[3] GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1.
[4] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.
[5] GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.

degli Stati membri devono avere la facoltà di autorizzare strumenti alternativi di garanzia quando vengono versati anticipi a tali organismi per le spese amministrative, di trasporto e di ammasso.

(11) A fini contabili gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione determinate informazioni relative al versamento di anticipi.

(12) A causa dell'attuale situazione del mercato nel settore dei cereali, caratterizzata da un livello di prezzi elevato, è opportuno, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, aumentare la cauzione che deve essere costituita dall'aggiudicatario della fornitura di cereali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010.

(13) Per l'esecuzione del piano annuale di distribuzione occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(14) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, al momento di redigere il piano annuale di distribuzione la Commissione ha consultato le principali organizzazioni che si occupano degli indigenti nell'Unione.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2013 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell'Unione, prevista dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità al piano annuale di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento.

Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del piano 2013 possono essere utilizzate dagli Stati membri entro i limiti di cui all'allegato I, lettera a).

I quantitativi di ciascun tipo di prodotto che deve essere ritirato dalle scorte di intervento sono fissati alla lettera b) dello stesso allegato.

Le dotazioni indicative degli Stati membri per l'acquisto di prodotti alimentari sul mercato dell'Unione sono fissate alla lettera c) dello stesso allegato.

Articolo 2

Il trasferimento intraunionale dei prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010. Le dotazioni indicative degli Stati membri per il rimborso dei costi legati ai trasferimenti intraunionali, secondo quanto previsto nell'ambito del piano di distribuzione annuale di cui all'articolo 1 di detto regolamento, sono fissate alla lettera d) dell'allegato I.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010, per quanto concerne il piano di distribuzione del 2013, per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 807/2010, le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall'operatore sono effettuate entro il 15 ottobre 2013.

Articolo 4

In deroga all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2013, le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro il 30 settembre 2013. Salvo in caso di forza maggiore, le domande presentate successivamente a tale data non sono accettate.

Le spese effettuate entro i limiti di cui all'allegato I, lettera a), sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se sono state versate dallo Stato membro al beneficiario al massimo entro il 15 ottobre 2013.

Articolo 5

1. Ai fini dell'esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli operatori selezionati a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 807/2010 e gli organismi designati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono presentare all'autorità competente dello Stato membro interessato una richiesta di anticipi relativa alle spese di trasporto di prodotti nei magazzini degli organismi designati di cui all'articolo 27, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio di cui al secondo comma, lettera b), del detto articolo. In casi debitamente giustificati lo Stato membro può anche versare anticipi relativi al costo della fornitura dei prodotti agli operatori selezionati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010 purché, con soddisfazione dello Stato membro interessato, entro il 15 ottobre 2013 i suddetti operatori abbiano dimostrato che:

a) hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti ad attuare l'azione; nonché

b) hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire che l'attuazione sia ultimata entro il 31 dicembre 2013.

2. L'autorità competente può versare un anticipo fino al 100 % dell'importo richiesto, subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % dell'anticipo di cui al paragrafo 1. Nel caso di operatori selezionati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010, la cauzione di cui al detto articolo è considerata sufficiente ai fini del presente articolo.

3. Ai fini del paragrafo 2, si applica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione [1].

[1] GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.

4. Per gli organismi designati di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore può accettare una garanzia scritta di un'autorità pubblica, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, per un importo equivalente alla percentuale di cui al paragrafo 2, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'anticipo non sia stato stabilito. Gli Stati membri possono inoltre fornire uno strumento di effetto equivalente, conformemente alle norme applicate negli Stati membri, a condizione che esso garantisca la restituzione dell'anticipo versato nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

5. L'importo totale degli anticipi concessi ai sensi del paragrafo 2 non può superare il 75 % dell'importo complessivo disponibile per ciascuno Stato membro, in conformità al punto a) dell'allegato I.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2014 l'importo totale degli anticipi versati fino al 15 ottobre 2013 ai sensi del paragrafo 2, che non sono stati liquidati e che si riferiscono alle operazioni che non sono state ancora portate a termine.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, quinto comma, e all'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2013, prima di ritirare i cereali dalle scorte d'intervento, l'aggiudicatario costituisce una cauzione pari a 150 EUR/tonnellata.

Articolo 7

Ai fini dell'esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1º ottobre 2012.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L'ESERCIZIO 2013

a) Risorse finanziarie totali ripartite per Stato membro:

(EUR)

Stato membro	Importo
Belgio	12 020 447
Bulgaria	19 093 054
Repubblica ceca	183 869
Estonia	2 421 256
Irlanda	2 597 813
Grecia	22 017 677
Spagna	85 618 342
Francia	71 367 188
Italia	98 269 856
Lettonia	5 208 791
Lituania	7 866 396
Lussemburgo	171 704
Ungheria	13 951 019
Malta	548 475
Polonia	76 924 105
Portogallo	19 517 541
Romania	55 880 716
Slovenia	2 588 445
Finlandia	3 753 305
Totale	500 000 000

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento dell'Unione ai fini della distribuzione per Stato membro entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:

(in tonnellate)

Stato membro	Cereali
Lituania	8 832,782
Totale	8 832,782

c) Dotazioni indicative degli Stati membri per l'acquisto di prodotti alimentari nel mercato dell'Unione entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:

(EUR)

Stato membro	Importo
Belgio	11 286 805

(EUR)

Stato membro	Importo
Bulgaria	17 927 750
Repubblica ceca	172 647
Estonia	2 273 480
Irlanda	2 439 261
Grecia	20 673 876
Spagna	80 392 810
Francia	67 011 444
Italia	92 272 165
Lettonia	4 890 884
Lituania	6 209 748
Lussemburgo	161 224
Ungheria	13 099 548
Malta	515 000
Polonia	72 229 206
Portogallo	18 326 330
Romania	52 470 156
Slovenia	2 430 465
Finlandia	3 524 230
Totale	468 307 029

d) Dotazioni indicative degli Stati membri per il rimborso dei costi legati ai trasferimenti intraunionali entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:

(EUR)

Stato membro	Importo
Lituania	300 000
Totale	300 000

ALLEGATO II

Trasferimenti intraunionali di cereali autorizzati nell'ambito del piano di distribuzione per l'esercizio 2013:

Quantità (in tonnellate)	Detentore	Destinatario
8 832,782	SJV, Svezia	Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lituania